



C.B.A VITA S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA
Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese n. 1.00106 e capogruppo del Gruppo assicurativo "Gruppo CBA" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al nr. 32. Capitale Sociale Euro 38.537.146,00 i.v. - Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani n. 13 - Tel.: 02/676120 - Fax: 02/676120598 - segreteria@pec.cbavita.com - www.cbavita.com - C.F./P. IVA n. 10288130155 - Reg. Imprese di Milano n. 315047 - R.E.A. n. 1363580 - Autorizzata con D.M. n. 19336 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U.181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A..

CBA Rendita Immediata

(Tar. 38I)

Contratto di assicurazione di rendita immediata rivalutabile

- A. **Vitalizia**
- B. **Vitalizia con 5 annualità certe**
- C. **Vitalizia con 10 annualità certe**
- D. **Vitalizia su 2 assicurati**

Il presente Fascicolo Informativo, contenente

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni contrattuali, comprensive di Regolamento della Gestione Separata CBA ACCUMULO
- Glossario
- Modulo di proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa

Scheda Sintetica

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

La presente Scheda sintetica mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

Compagnia di Banche e Assicurazioni per le assicurazioni sulla vita S.p.A. – in breve CBA Vita S.p.A. - società appartenente al Gruppo Banca Sella e capogruppo del Gruppo Assicurativo “Gruppo CBA” iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al nr. 32, di seguito indicata con “Società”.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Il patrimonio netto della Società al 31.12.2014 ammonta a 47,06 milioni di euro, di cui 38,54 milioni di euro di capitale sociale, 4,88 milioni di euro di riserve patrimoniali e utili portati a nuovo e 3,64 milioni di euro di utile dell’esercizio.

L’indice di solvibilità riferito alla gestione vita alla stessa data è pari a 1,62. Tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile, al netto dei dividendi di cui è stata deliberata la distribuzione, e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

1.c) Denominazione del contratto

CBA Rendita Immediata

1.d) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione Separata di attivi, denominata CBA ACCUMULO.

1.e) Durata

La presente assicurazione è destinata ad assicurati che, alla decorrenza del contratto, abbiano **età non inferiore a 35 anni e non superiore a 80 anni per le Forme A, B e D o a 75 anni per la Forma C.**

La durata del contratto coincide con la vita dell’assicurato, ferma restando la durata minima di 5 o 10 anni prevista per le forme con annualità certe.

CBA Rendita Immediata **non prevede valore di riscatto.**

1.f) Pagamento dei premi

Il presente contratto prevede il versamento di un premio unico, il cui importo **non può essere inferiore a € 300.000,00 o superiore a € 5.000.000,00.** Non sono consentiti versamenti aggiuntivi.

2. Caratteristiche del contratto

CBA Rendita Immediata è dedicato a chi desidera percepire, a fronte del versamento del premio in unica soluzione, una rendita pagabile in rate posticipate secondo la frequenza prescelta.

La rendita può essere, a scelta del Contraente, vitalizia, certa per un determinato numero di anni e successivamente vitalizia, oppure vitalizia su 2 Assicurati.

Una parte del premio versato dal Contraente è utilizzata dalla Società per far fronte ai costi del contratto, e pertanto tale parte non concorre alla formazione delle prestazioni assicurate.

La rendita si rivaluta annualmente sulla base del rendimento della Gestione Speciale.

Al fine di una migliore comprensione del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni, contenuto nella sezione E della Nota Informativa.

La Società è tenuta a consegnare al Contraente il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazioni in caso di vita

Il contratto prevede il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente di una rendita immediata che, a seconda della forma prescelta dal Contraente, può essere:

- A. Vitalizia, ossia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
- B. Vitalizia con 5 annualità certe, ossia pagabile in modo certo per i primi cinque e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- C. Vitalizia con 10 annualità certe, ossia pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- D. Su 2 Assicurati, ossia pagabile al primo Assicurato finché entrambi gli Assicurati sono in vita e successivamente, nella misura totale o parziale prestabilita, all'Assicurato superstite fino a che questo è in vita.

La rendita si rivaluta annualmente in funzione dei risultati della Gestione Separata a cui è collegata l'assicurazione. La rivalutazione, una volta attribuita, risulta definitivamente acquisita. E' garantita una misura annua minima di rivalutazione dell'1%.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le prestazioni assicurate ed i meccanismi di rivalutazione delle stesse sono regolati dagli articoli 1 e 6 delle Condizioni Contrattuali.

4. Costi

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.**

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Di seguito è riportata una esemplificazione dei premi unici necessari per assicurare un dato livello di rendita ad una certa età dell'Assicurato. L'età dell'Assicurato è stata valutata al 01/01/2014.

Forma A: Rendita vitalizia immediata

Età	Rendita annua (in euro)		
	12.000,00	24.000,00	36.000,00
55	422.675,15	845.350,29	1.268.025,44
60	365.295,87	730.591,75	1.095.887,62
65	308.838,40	617.676,79	926.515,19

Forma B: Rendita vitalizia immediata con 5 annualità certe

Età	Rendita annua (in euro)		
	12.000,00	24.000,00	36.000,00
55	422.969,37	845.938,74	1.268.908,12
60	365.721,56	731.443,12	1.097.164,68
65	309.563,82	619.127,63	928.691,45

Forma C: Rendita vitalizia immediata con 10 annualità certe

Età	Rendita annua (in euro)		
	12.000,00	24.000,00	36.000,00
55	423.903,11	847.806,22	1.271.709,32
60	367.198,52	734.397,05	1.101.595,57
65	312.077,76	624.155,52	936.233,28

Forma D: Rendita vitalizia immediata su due Assicurati

Età (assicurati coetanei)	Rendita annua (in euro)		
	12.000,00	24.000,00	36.000,00
55	486.679,44	973.358,88	1.460.038,32
60	426.991,32	853.982,64	1.280.973,96
65	367.758,72	735.517,44	1.103.276,16

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione Separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento della Gestione Separata CBA ACCUMULO, a cui è collegata l'assicurazione e il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

<i>Anno</i>	<i>Rendimento realizzato dalla Gestione Separata (1)</i>	<i>Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati</i>	<i>Rendimento medio dei titoli di Stato</i>	<i>Inflazione</i>
2010	2,57%	1,67%	3,35%	1,55%
2011	2,17%	1,27%	4,89%	2,73%
2012	3,60%	2,70%	4,64%	2,97%
2013	3,18%	2,28%	3,35%	1,17%
2014	3,02%	2,12%	2,08%	0,21%

(1) Il rendimento indicato è quello relativo al periodo di osservazione della Gestione (1/1 – 31/12)

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità, leggere la sezione D della Nota informativa.

CBA Vita è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda sintetica.

Il rappresentante legale

Biagio Massi





Nota Informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni contrattuali prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Compagnia di Banche e Assicurazioni per le assicurazioni sulla vita S.p.A. – in breve CBA Vita S.p.A. – è una società, appartenente al Gruppo Banca Sella, iscritta al n. 1.00106 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e riassicurazione e capogruppo del Gruppo Assicurativo "Gruppo CBA" (iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 32).

Sede legale: Milano – Italia – Via Vittor Pisani, 13 - CAP 20124

Recapito telefonico: 02.67612.0 – fax 02. 676120.598

Sito internet: www.cbavita.com

Indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria@pec.cbavita.com

CBA Vita S.p.A. è una Società di diritto italiano, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale n. 19336 del 22.05.1992 (G.U. n. 127 del 01.06.1992) e con Provvedimento IVASS n. 633 del 28.7.1997 (G.U. 181 del 5.8.1997) per Infortuni e Malattie.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

CBA Rendita Immediata è un contratto destinato ad assicurati che, alla decorrenza del contratto, abbiano **età non inferiore a 35 anni e non superiore a 80 anni per le Forme A, B e D o a 75 anni per la Forma C.**

La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato, ferma restando la durata minima di 5 o 10 anni prevista per le forme con annualità certe.

A seconda della forma prescelta, **CBA Rendita Immediata** impegna la Società a corrispondere, a partire dalla prima scadenza pattuita e secondo la rateazione prestabilita, una rendita

- all'Assicurato finché è in vita (Forma A: **Rendita vitalizia immediata**)

oppure

- all'Assicurato finché è in vita o ai Beneficiari designati fino al quinto anniversario della data di decorrenza del contratto, qualora prima di tale anniversario, si verifichi il decesso dell'Assicurato (Forma B: **Rendita vitalizia immediata con 5 annualità certe**);

oppure

- all'Assicurato finché è in vita oppure ai Beneficiari designati fino al decimo anniversario della data di decorrenza del contratto qualora, prima di tale anniversario, si verifichi il decesso dell'Assicurato (Forma C: **Rendita vitalizia immediata con 10 annualità certe**);

oppure

- al primo Assicurato finché entrambi gli Assicurati sono in vita e successivamente, nella misura totale o parziale prestabilita, all'Assicurato superstite fino a che questo è in vita (Forma D: **Rendita vitalizia immediata su due Assicurati**).

Si rinvia all'art. 1 delle Condizioni Contrattuali per ulteriori dettagli.

La rendita si accresce annualmente per effetto delle rivalutazioni riconosciute con le modalità descritte al successivo punto 4.

Le rivalutazioni, una volta attribuite, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

3. Premi

A fronte delle prestazioni sopra descritte, è previsto il pagamento, da parte del Contraente, di un premio unico, la cui entità è determinata in relazione alla forma prescelta, all'età e all'ammontare delle garanzie prestate.

Il premio **non può essere inferiore a € 300.000,00 o superiore a € 5.000.000,00.**

Fermo restando che le parti possono stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente dovrà versare il premio unico alla Società, tramite il competente soggetto abilitato al collocamento, mediante bonifico bancario (anche con addebito automatico sul proprio conto corrente, se stabilito contrattualmente dalle parti) con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Società o al competente soggetto abilitato, purché in qualità di intermediario della stessa. In tal caso, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza.

È tassativamente vietato il pagamento del premio in contanti, ai sensi della normativa diramata dall'Istituto di Vigilanza.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto viene rivalutata la rendita da corrispondere nell'anno seguente.

La rivalutazione della rendita si determina sommando alla rendita assicurata, quale risulta rivalutata al precedente anniversario, un ulteriore importo calcolato moltiplicando la rendita stessa per la misura annua di rivalutazione riconosciuta al contratto.

La misura annua di rivalutazione, che non può in ogni caso essere inferiore all'1%, è determinata sulla base del rendimento della Gestione Separata CBA ACCUMULO sottraendo la commissione di gestione indicata al successivo punto 5.2.

Le rivalutazioni riconosciute, una volta attribuite, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

Si rinvia all'art. 6 delle Condizioni Contrattuali per ulteriori dettagli nonché al Regolamento della Gestione Separata CBA ACCUMULO che forma parte integrante delle suddette Condizioni Contrattuali

Al fine di illustrare più dettagliatamente gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni si rinvia alla Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate.

La Società si impegna a consegnare al contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

5. Costi

5.1 Costi gravanti direttamente sul contraente

5.1.1 Costi gravanti sul premio

Nessuno

5.1.2 Costi per l'erogazione della rendita

L'importo della rendita assicurata è già al netto delle spese per il servizio di erogazione della rendita, variabili in funzione della rateazione della rendita stessa, come indicato nella seguente tabella.

Tipologia	Rateazione della rendita	Onere
Spese, in percentuale della rendita, per il servizio di sua erogazione	Annuale	1,25%
	Semestrale	1,35%
	Trimestrale	1,60%
	Mensile	2,50%

5.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Sul Contraente gravano indirettamente i costi applicati mediante prelievo dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata; tale prelievo varia in funzione dell'ammontare del premio versato come indicato nella tabella che segue:

Tipologia	Premio versato	Onere
Commissione di gestione annualmente trattenuta dal rendimento della Gestione Separata	inferiore a € 1.500.000,00	0,90%
	maggiore o uguale a € 1.500.000,00	0,75%

°°°_°°°

Tipologia di costo	Quota parte percepita in media dagli intermediari.
Costi per l'erogazione della rendita	-
Commissione di gestione annualmente trattenuta dal rendimento della Gestione Separata:	
<ul style="list-style-type: none"> • per premi inferiori a € 1.500.000,00 • per premi superiori o uguali ad € 1.500.000,00 	<p>27,78%^(*)</p> <p>33,33%^(*)</p>

(*) della commissione massima che può essere annualmente trattenuta dalla Società, indipendentemente dal rendimento conseguito

6. Misure e modalità di eventuali sconti

Non sono previsti sconti.

7. Regime fiscale

Ciascuna rata di rendita corrisposta, limitatamente alla differenza fra la rata stessa e la corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari che maturano dopo la data in cui sorge il diritto alla corresponsione della rendita, costituisce reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%; la predetta differenza è imponibile per il solo 48,08% della quota della stessa forfettariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati e relativi enti territoriali, inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986.

L'imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Le modalità di perfezionamento del contratto, la data di decorrenza e l'entrata in vigore delle garanzie sono definite all'art. 3 delle Condizioni Contrattuali.

9. Riscatto

Il presente contratto non prevede valore di riscatto.

10. Revoca della proposta

Fino al momento in cui il contratto non è concluso, il Proponente ha facoltà di revocare la proposta di assicurazione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al seguente recapito: CBA VITA S.p.A. –Via Vittor Pisani, 13 – 20124 Milano oppure inviando una e-mail a gestioni@pec.cbavita.com.

Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, la Società rimborsa le somme eventualmente già pagate all'atto della sottoscrizione della proposta.

11. Diritto di recesso

Entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente può recedere dal contratto, dandone comunicazione alla Società inviando una e-mail a gestioni@pec.cbavita.com, o una lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: CBA VITA S.p.A. –Via Vittor Pisani, 13 – 20124 Milano, oppure presentando la richiesta alla Società per il tramite dello sportello bancario cui è appoggiato il contratto, allegando l'originale di polizza e le eventuali appendici.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della e-mail o della raccomandata, quale risultante dal timbro postale ovvero dalla data di presentazione della richiesta all'intermediario.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio versato.

12. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

La documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni è indicata all'articolo 10 delle Condizioni Contrattuali.

La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Avvertenza: Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni (termine di prescrizione) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Pertanto, il decorso del termine di dieci anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l'estinzione dei diritti derivanti dal contratto; si precisa che gli importi dovuti dalla Società in base al contratto di cui alla presente Nota informativa - e non reclamati dagli aventi diritto entro il suddetto termine di dieci anni - sono devoluti per legge al Fondo dormienti istituito dalla L. 23/12/2005 n. 266 e successive modifiche e integrazioni.

13. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

Vengono di seguito riportati alcuni aspetti normativi di particolare rilievo.

Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro giudiziario competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

Diritto proprio dei Beneficiari designati

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società. Pertanto, le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Trattamento dei dati personali

I dati personali del Contraente, Assicurato e Beneficiario sono trattati dalla Società in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Normativa Antiriciclaggio

Al presente contratto si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche e/o integrazioni, in base alle quali la Società è tenuta a verificare, attraverso l'accertamento dell'identità ed affidabilità del cliente (adeguata verifica della clientela), che il contratto e le operazioni ad esso connesse non perseguano finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il contraente deve quindi fornire alla Società, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie a consentirle di adempiere a tali obblighi, in mancanza delle quali non sarà possibile, per espressa disposizione di legge, dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta, con conseguente risoluzione del rapporto eventualmente in essere e restituzione al contraente di quanto di sua spettanza (art. 23 del Decreto).

14. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

15. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: CBA Vita – Servizio Reclami – Via Vittor Pisani, 13 – 20124 Milano ovvero tramite Fax: 02.676120598 o tramite e-mail: segreteria@pec.cbavita.com.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS inoltrando per iscritto il reclamo al Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, utilizzando il modello disponibile sul sito internet:

http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F2180/Allegato2_Guida%20ai%20reclami.pdf.

L'esposto dovrà essere corredato della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società (copia del reclamo presentato e dell'eventuale riscontro ricevuto) ed indicando: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet:

http://ec.europa.eu/finance/fin-net/index_en.htm).

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione nei casi in cui costituisca condizione di procedibilità della domanda giurisdizionale ai sensi della vigente normativa.

16. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente Nota informativa o nel Regolamento della Gestione Separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Società si impegna inoltre a trasmettere, entro sessanta giorni da ciascun anniversario della data di decorrenza del contratto, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa. L'estratto conto riporterà l'importo del premio versato e fornirà il dettaglio della rivalutazione spettante e l'ammontare delle prestazioni assicurate per l'anno seguente.

17. Conflitto di interessi

CBA Vita è controllata da Banca Sella Holding, società Capogruppo del gruppo bancario denominato "Gruppo Banca Sella". E' anche partecipata da Società facenti parte dello stesso gruppo.

Il presente contratto viene distribuito anche da Banche appartenenti al suddetto Gruppo, che potrebbero detenere una partecipazione in CBA Vita.

Gli intermediari di cui sopra, propongono il contratto in base ad accordi di distribuzione con CBA Vita e tali accordi non prevedono esclusiva.

CBA Vita può, a normali condizioni di mercato e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa:

- decidere di investire le attività della Gestione Separata in strumenti finanziari e in quote di OICR emessi o gestiti da Società del medesimo gruppo di appartenenza di CBA Vita, o da soggetti finanziati o partecipati in misura rilevante da CBA Vita, dalla controllante o da altre Società del gruppo o da altre controparti di CBA Vita di cui all'articolo 5 del Regolamento IVASS n. 25 del 27 maggio 2008;
- utilizzare, quale Banca depositaria dei titoli, una Società del medesimo gruppo di appartenenza;
- negoziare gli strumenti finanziari con Società del medesimo gruppo di appartenenza.

Le attività della Gestione Separata investite in strumenti finanziari e in quote di OICR emessi o gestiti da Società controparti di CBA Vita non potranno eccedere il 30% del patrimonio totale della Gestione.



In ogni caso, pur in presenza di conflitto di interessi, CBA Vita opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

CBA Vita può stipulare con soggetti terzi accordi finalizzati al riconoscimento di utilità (retrocessione di commissioni o altri proventi o servizi) a fronte degli investimenti effettuati. In tal caso, i Contraenti beneficeranno di ogni eventuale introito derivante a CBA Vita dai suddetti accordi, con esplicita indicazione delle utilità ricevute e retrocesse nel Rendiconto annuale della Gestione Separata.

CBA Vita si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento **minimo garantito** contrattualmente;
- b) **un'ipotesi** di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 4%. La conseguente misura di rivalutazione si ottiene sottraendo dal rendimento ipotizzato la commissione annua di gestione di cui al precedente punto 5.2.

I valori sviluppati in base **al tasso minimo garantito** rappresentano le prestazioni certe che **la Società è tenuta a corrispondere**, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni contrattuali e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI IN BASE A:
A) Tasso di rendimento minimo garantito

Premio unico	500.000,00
Età dell'Assicurato (o di entrambi gli Assicurati per la forma D)	65
Reversibilità all'Assicurato supersittite (per la forma D)	100%
Pagamento della rendita annua in rate	annuali
Tasso di rendimento minimo garantito	1%

Anno	Importo della rendita rivalutata			
	Forma A Rendita vitalizia immediata	Forma B Rendita vitalizia immediata con 5 annualità certe	Forma C Rendita vitalizia immediata con 10 annualità certe	Forma D Rendita vitalizia immediata su due Assicurati
1	19.427,64	19.382,11	19.225,98	16.315,04
2	19.621,91	19.575,93	19.418,24	16.478,20
3	19.818,13	19.771,69	19.612,42	16.642,98
4	20.016,31	19.969,41	19.808,54	16.809,41
5	20.216,48	20.169,10	20.006,63	16.977,50
6	20.418,64	20.370,79	20.206,70	17.147,28
7	20.622,83	20.574,50	20.408,76	17.318,75
8	20.829,06	20.780,25	20.612,85	17.491,94
9	21.037,35	20.988,05	20.818,98	17.666,86
10	21.247,72	21.197,93	21.027,17	17.843,52
11	21.460,20	21.409,91	21.237,44	18.021,96
12	21.674,80	21.624,01	21.449,81	18.202,18
13	21.891,55	21.840,25	21.664,31	18.384,20
14	22.110,46	22.058,65	21.880,96	18.568,04
15	22.331,57	22.279,24	22.099,77	18.753,72
16	22.554,88	22.502,03	22.320,76	18.941,26
17	22.780,43	22.727,05	22.543,97	19.130,67
18	23.008,24	22.954,32	22.769,41	19.321,98
19	23.238,32	23.183,86	22.997,10	19.515,20
20	23.470,70	23.415,70	23.227,08	19.710,35

B) Ipotesi di rendimento finanziario

Premio unico	500.000,00
Età dell'Assicurato (o di entrambi gli Assicurati per la forma D)	65
Reversibilità all'Assicurato supersessante (per la forma D)	100%
Pagamento della rendita annua in rate	annuali
Tasso di rendimento finanziario	4%
Prelievo sul rendimento	0,90%
Tasso di rendimento retrocesso	3,10%


Anno	Importo della rendita rivalutata			
	Forma A	Forma B	Forma C	Forma D
	Rendita vitalizia immediata	Rendita vitalizia immediata con 5 annualità certe	Rendita vitalizia immediata con 10 annualità certe	Rendita vitalizia immediata su due Assicurati
1	19.427,64	19.382,11	19.225,98	16.315,04
2	20.029,89	19.982,96	19.821,98	16.820,81
3	20.650,82	20.602,43	20.436,46	17.342,26
4	21.290,99	21.241,10	21.069,99	17.879,87
5	21.951,02	21.899,58	21.723,16	18.434,14
6	22.631,50	22.578,46	22.396,58	19.005,60
7	23.333,07	23.278,40	23.090,88	19.594,77
8	24.056,40	24.000,03	23.806,69	20.202,21
9	24.802,15	24.744,03	24.544,70	20.828,48
10	25.571,01	25.511,09	25.305,59	21.474,16
11	26.363,72	26.301,94	26.090,06	22.139,86
12	27.180,99	27.117,30	26.898,85	22.826,20
13	28.023,60	27.957,93	27.732,72	23.533,81
14	28.892,33	28.824,63	28.592,43	24.263,36
15	29.788,00	29.718,19	29.478,80	25.015,52
16	30.711,42	30.639,46	30.392,64	25.791,00
17	31.663,48	31.589,28	31.334,81	26.590,53
18	32.645,04	32.568,55	32.306,19	27.414,83
19	33.657,04	33.578,17	33.307,68	28.264,69
20	34.700,41	34.619,09	34.340,22	29.140,90

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

CBA Vita è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il rappresentante legale

Biagio Massi



Condizioni Contrattuali

PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 - Prestazioni assicurate

Con il presente contratto, la Società si impegna, a seconda della forma prescelta dal Contraente, a corrispondere la rendita annua assicurata, in rate posticipate secondo la rateazione pattuita con Contraente,

- all'Assicurato finché è in vita (Forma A: **Rendita vitalizia immediata**)

oppure

- all'Assicurato finché è in vita o ai Beneficiari designati fino al quinto anniversario della data di decorrenza del contratto, qualora prima di tale anniversario, si verifichi il decesso dell'Assicurato (Forma B: **Rendita vitalizia immediata con 5 annualità certe**);

oppure

- all'Assicurato finché è in vita oppure ai Beneficiari designati fino al decimo anniversario della data di decorrenza del contratto qualora, prima di tale anniversario, si verifichi il decesso dell'Assicurato (Forma C: **Rendita vitalizia immediata con 10 annualità certe**);

oppure

- al primo Assicurato finché entrambi gli Assicurati sono in vita e successivamente, nella misura totale o parziale prestabilita, all'Assicurato superstite fino a che questo è in vita (Forma D: **Rendita vitalizia immediata su due Assicurati**).

L'importo iniziale della rendita annua assicurata è indicato in polizza.

La rendita annua assicurata si rivaluta ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto come previsto al successivo art. 6.

Art. 2 – Premio

Le prestazioni indicate al precedente art. 1 sono garantite a fronte del pagamento del premio indicato in polizza, dovuto dal Contraente in un'unica soluzione alla data di decorrenza del contratto.

Fermo restando che le parti possono stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente dovrà versare il premio alla Società, tramite il competente soggetto abilitato al collocamento, con bonifico bancario (anche mediante addebito automatico sul proprio conto corrente, se stabilito contrattualmente dalle parti) con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Società o al competente soggetto abilitato, purché in qualità di intermediario della stessa. In tal caso, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza.

PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Art. 3 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui:

- la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato, oppure
- il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l'assenso della Società stessa.

Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia stato versato il premio, alle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o della data di decorrenza indicata in polizza, se successiva. **Nel caso in cui il versamento del premio sia effettuato successivamente alla data di conclusione del contratto e alla data di decorrenza indicata in polizza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.**

Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Assicurato, se rilevante ai fini del calcolo delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, della rate di rendita dovute e di quelle eventualmente già corrisposte.

Art. 5 - Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto **entro 30 giorni dalla sua conclusione**, dandone comunicazione alla Società **con le modalità indicate all'art. 10**.

Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 della data della richiesta.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, **dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici** (o in mancanza, dichiarazione di smarrimento degli stessi), la Società rimborsa al Contraente il premio versato.

PARTE III - REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE

Art. 6 - Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate

Al presente contratto, la Società riconosce una rivalutazione annua della rendita assicurata in base alle condizioni di seguito indicate.

a) Gestione Separata

Il presente Contratto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale, denominata CBA ACCUMULO, separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del Contratto.

B) Misura della rivalutazione

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, la Società determina la misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto.

Tale misura si ottiene sottraendo la **commissione annua di gestione**, di seguito indicata, dal rendimento di CBA ACCUMULO, calcolato con le modalità indicate al punto 4 del relativo Regolamento con riferimento al periodo di 12 mesi che si conclude alla fine del terzo mese che precede quello dell'anniversario considerato. **La commissione di gestione varia in funzione dell'ammontare del premio versato, come indicato nella seguente tabella**

<i>Premio versato</i>	<i>Commissione di gestione</i>
inferiore a € 1.500.000,00	0,90%
maggiore o uguale a € 1.500.000,00	0,75%

Viene comunque garantita una rivalutazione annua minima dell'1%.

C) Rivalutazione della rendita assicurata

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, la rendita da corrispondere nell'anno seguente viene rivalutata nella misura annua di rivalutazione definita al precedente punto B).

Art. 7 - Riscatto

Il presente contratto non ammette valore di riscatto.

Art. 8 - Comunicazioni alla Società

Il Contraente, ad ogni effetto del presente contratto, deve comunicare per iscritto alla Società ogni cambiamento di residenza o domicilio assumendosi, in difetto, tutte le conseguenze di legge o di contratto.

Art. 9 - Comunicazioni della Società

La Società si impegna a trasmettere al Contraente entro sessanta giorni da ciascun anniversario della data di decorrenza del contratto, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente, fra l'altro, l'ammontare delle prestazioni assicurate per l'anno seguente.

Art. 10 - Pagamenti della Società

Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati attraverso accredito della somma dovuta sul conto corrente indicato dall'avente diritto e a lui intestato.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, deve essere prodotto il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato (per la Forma D di entrambi gli Assicurati o dell'Assicurato superstite).

Per la liquidazione delle eventuali rate di rendita dovute successivamente al decesso dell'Assicurato (o di uno degli Assicurati per la Forma D) devono essere consegnati i seguenti documenti:

- Certificato di morte dell'Assicurato nonché, per le forme B e C
- Atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario o un Segretario Comunale) dal quale se il Contraente, qualora coincida con l'Assicurato, ha redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere allegata copia autentica, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. In mancanza di testamento, se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto notorio dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che siano designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l'atto notorio dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari.
- Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione delle somme spettanti ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.
- Codice fiscale dei beneficiari
- Copia di un documento di identità in corso di validità dei beneficiari

Tale documentazione può essere inviata direttamente alla Società – via e-mail a gestioni@pec.cbavita.com, o a mezzo di raccomandata a.r. indirizzata alla sede della stessa - oppure presentato alla Società per il tramite dello sportello bancario cui è appoggiato il contratto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione richiesta, comprensiva delle informazioni necessarie per l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07 e successive modifiche e integrazioni); in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Il pagamento di quanto dovuto dalla Società mediante accredito sul conto corrente indicato dall'avente diritto, libera la Società da qualsiasi obbligazione nei confronti dell'avente diritto.

PARTE IV - LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ

Art. 11 - Legge applicabile

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

Art. 12 - Obblighi di restituzione ai sensi della Normativa Antiriciclaggio

Qualora la Società, con riferimento al contratto in via di sottoscrizione o a qualsiasi successiva operazione ad esso connessa, non riceva la documentazione richiesta al fine di ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui alla normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07 e successive modifiche e integrazioni), **si riserva il diritto di non dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta, con conseguente risoluzione del rapporto eventualmente in essere** e restituzione al contraente di quanto di sua spettanza, tramite bonifico sul conto corrente bancario dallo stesso indicato, senza che ciò costituisca inadempimento contrattuale da parte della Società.



Art. 13 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto il Foro giudiziario competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

Art. 14 - Tasse e imposte

Imposte e tasse relative al contratto ed alle sue prestazioni sono a carico del Contraente, del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

Regolamento della Gestione Separata CBA ACCUMULO

1 – Denominazione della Gestione Separata. Periodo di osservazione e valuta della Gestione Separata. Ammontare minimo delle attività della Gestione Separata

La Società gestisce, con le modalità stabilite dal presente Regolamento che costituisce parte integrante delle Condizioni Contrattuali ed è redatto ai sensi del Regolamento ISVAP¹ n. 38 del 3 giugno 2011, un portafoglio di valori mobiliari - di sua esclusiva proprietà ma amministrato separatamente dalle altre attività della Società - denominato "CBA ACCUMULO" (di seguito "Gestione Separata").

Il periodo di osservazione della Gestione Separata decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Gestione Separata è denominata in euro.

Il valore delle attività della Gestione Separata sarà non inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti le cui prestazioni si rivalutano in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione Separata stessa.

2 – Obiettivi e politiche di investimento della Gestione Separata

La finalità della gestione è quella di ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio gestito, in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, tenendo presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.

La Gestione Separata investe le proprie risorse nei seguenti strumenti finanziari, principalmente denominati in Euro:

- Titoli Obbligazionari Governativi, ossia emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri;
- Titoli Obbligazionari Corporate, ossia obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato o, se non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;
- Quote di OICR
- Azioni negoziate in un mercato regolamentato;
- In via residuale, altri investimenti ammissibili secondo la normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche

Non è inoltre esclusa la presenza di una componente di liquidità, costituita da depositi bancari e pronti contro termine, nel limite massimo del 20%.

L'investimento nel comparto azionario, per il tramite di azioni quotate o di quote di OICR azionari, non supera il 25% del patrimonio della Gestione Separata.

L'investimento in OICR, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, non supera il 30% del patrimonio della Gestione Separata.

L'investimento in Titoli Obbligazionari Governativi emessi dallo Stato Italiano o da altri Stati membri dell'Unione Europea, purché questi ultimi siano classificati di "elevata qualità creditizia" sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla Società, può rappresentare il 100% del patrimonio della Gestione Separata.

L'investimento in Titoli Obbligazionari Corporate, opportunamente ripartiti tra finanziari e non, di emittenti classificati di "buona qualità creditizia" sulla base del suddetto sistema interno di valutazione, può rappresentare fino al 75% del patrimonio della Gestione Separata.

Il sistema interno di valutazione del merito di credito può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi.

¹ ora IVASS

Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di “buona qualità creditizia” se hanno ricevuto l’assegnazione di un rating almeno pari ad “A-” da parte di almeno una delle citate agenzie di rating e di “elevata qualità creditizia” se il rating assegnato è almeno pari a “AA-”.

Al fine di contenere il rischio di concentrazione, i titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da Società appartenenti allo stesso Gruppo, con esclusione di quelli riconducibili al Gruppo di appartenenza della Società, non possono superare il 5% del patrimonio della Gestione Separata.

In coerenza con principi di una sana e prudente gestione delle risorse dalla Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche, non è escluso l’utilizzo di strumenti finanziari derivati, aventi come sottostante tassi di interesse, cambi, azioni o indici connessi alle precedenti categorie di attivi e credito, con lo scopo sia di realizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella Gestione stessa.

Nell’ambito della politica di investimento della Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari e in quote di OICR emessi o gestiti da Società controparti di CBA Vita ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008. Per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, tali investimenti non potranno comunque eccedere il 30% del patrimonio totale della Gestione.

3 - Spese a carico della Gestione Separata

Gravano sulla Gestione Separata unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono previste altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

4 - Rendimento della Gestione Separata

4.a. Il rendimento annuo della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione indicato al precedente punto 1., è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza di quel periodo alla giacenza media delle attività della Gestione stessa nello stesso periodo.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nello stesso periodo. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Società. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese indicate al precedente punto 3. di competenza del periodo ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

4.b. Nel corso del periodo di osservazione, vengono inoltre determinati i rendimenti annui della Gestione Separata riferiti a ciascuno degli 11 periodi di dodici mesi che si chiudono nel suddetto periodo di osservazione.

Il rendimento annuo realizzato in ciascun di tali periodi si determina con le medesime modalità indicate alla precedente lettera 4.a), rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del periodo considerato, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata nello stesso periodo.



5 – Certificazione della Gestione Separata

La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

6 - Modifiche al Regolamento. Incorporazione o fusione con altre Gestioni Separate della Società.

Al presente Regolamento possono essere apportate le modifiche che si rendessero necessarie per il suo adeguamento alla normativa primaria e secondaria vigente. Il presente Regolamento potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole per i Contraenti.

La Società si riserva la facoltà di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Separate della Società stessa, aventi caratteristiche analoghe ed omogenee politiche di investimento, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

Glossario

Terminologia generale:

Appendice (contrattuale)

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne o integrarne alcuni aspetti, in base a quanto concordato tra la Società e il Contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto: le prestazioni sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario.

Assicurazione

vedi "Contratto di assicurazione sulla vita".

Beneficiario

Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, che riceve la prestazione contrattuale quando si verifica l'evento previsto. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con l'Assicurato.

Caricamenti

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi sostenuti dalla Società.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente.

Contraente

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società e si impegna al versamento dei premi. Può coincidere con l'Assicurato e/o con il Beneficiario.

Contratto di assicurazione sulla vita

Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che, secondo la normativa vigente, può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

Margine di solvibilità disponibile

Il patrimonio della Società, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali.

Margine di solvibilità richiesto

L'ammontare minimo del patrimonio netto del quale la Società dispone costantemente, secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta.

Perfezionamento del contratto

Momento in cui avviene il pagamento del primo premio pattuito.

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione.

Premio

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società - in unica soluzione o secondo un piano di versamenti prestabilito - quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione o di capitalizzazione.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione si prescrivono nel termine di due anni.

Prestazione

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario al verificarsi dell'evento previsto dal contratto.

Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di



concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni prestabilite.

Quietanza

Documento che prova l'avvenuto pagamento (esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza di liquidazione rilasciata dal Beneficiario alla Società a fronte del pagamento della prestazione).

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente.

La legge impone particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui viene investita.

Sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio oggetto del contratto (ad esempio il decesso dell'Assicurato), per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.

Terminologia specifica della tipologia tariffaria:

Composizione della Gestione Separata

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Contratto rivalutabile

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da un meccanismo di accrescimento delle prestazioni derivante dalla partecipazione al rendimento di una Gestione Separata.

Data di rivalutazione

Data in cui viene determinato l'incremento per rivalutazione del capitale assicurato. Normalmente coincide con un anniversario della decorrenza del contratto. In caso di decesso

dell'Assicurato o di richiesta del riscatto del contratto coincide con la data della rispettiva denuncia o richiesta.

Gestione Separata

Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. In funzione del rendimento ottenuto dalla Gestione Separata si determina la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Periodo di osservazione

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata, ad esempio dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Progetto personalizzato

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'IVASS, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'IVASS e consegnato al potenziale contraente.

Prospetto annuale della composizione della Gestione Separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata.

Regolamento della Gestione Separata

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la Gestione Separata.

Rendiconto annuale della Gestione Separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.

Rendimento finanziario

Risultato finanziario della Gestione Separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Separata secondo la



periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

Rivalutazione minima garantita

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

Società di revisione

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata.

Tasso minimo garantito

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. E' riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata.

**C.B.A. VITA S.p.A**Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani 13
Tel. 02/676.120 - Fax 02/ 676120598 -

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE		N.	
PRODOTTO		Questo è il numero attribuito alla presente proposta, cui entrambe le parti faranno riferimento - qualora non sia di seguito indicato il numero di polizza definitivo - fino a comunicazione da parte della Società della numerazione definitiva della polizza.	
DISTRIBUTORE		CODICE	CODICE FILIALE E PRODUTTORE
CONTRAENTE			
COGNOME E NOME (del Contraente o del legale rappresentante)		CODICE FISCALE	SESSO
DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	PROVINCIA	STATO
RESIDENZA (via e numero civico)		C.A.P., LOCALITA' E PROVINCIA	STATO
TIPO CI PT PS TP PA AA	ESTREMI DOCUMENTO	DATA RILASCIO	RILASCIATO DA (ente e luogo)
CODIFICA TIPO DOCUMENTO DI IDENTITA': CI = Carta di identità TP = Tessera postale PT = Patente PA = Porto d'armi PS = Passaporto AA = Altri documenti			
<i>Nel caso in cui il Contraente sia un'impresa</i>			
RAGIONE SOCIALE		PARTITA IVA	
RESIDENZA (via e numero civico)		C.A.P., LOCALITA' E PROVINCIA	STATO
ASSICURATO			
COGNOME E NOME		CODICE FISCALE	SESSO
DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	PROVINCIA	STATO
RESIDENZA (via e numero civico)		C.A.P., LOCALITA' E PROVINCIA	STATO
PROFESSIONE			ETA'
BENEFICIARI			
IN CASO DI VITA			
IN CASO DI MORTE			
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO			
DATA DECORRENZA	DURATA	DATA SCADENZA	PAGAMENTO PREMI
	anni mesi		Durata (anni) frequenza
PRESTAZIONE INIZIALE ASSICURATA	PREMIO GARANZIA BASE	PREMIO GARANZIE COMPLEMENTARI	PREMIO TOTALE
PREMIO DA CORRISPONDERE	NETTO	DIRITTI	IMPOSTE
PREMIO UNICO O RATA DI PERFEZIONAMENTO			TOTALE
PREMIO AGGIUNTIVO			
RATE SUCCESSIVE DA			
NOTE E CONDIZIONI PARTICOLARI - Spazio riservato per eventuali indicazioni o richieste del Contraente (appendici, vincoli, caricamenti, carenza, ecc)			
LA RENDITA SOPRA INDICATA VERRA' EROGATA IN RATE _____ POSTICIPATE DI EURO _____			

FAC SIMILE

FIRMA DEL COLLOCATORE

FIRMA DELL'ASSICURATO
(se diverso dal contraente)

FIRMA DEL CONTRAENTE



C.B.A. VITA S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA
Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese n. 1.00106 e capogruppo del Gruppo assicurativo "Gruppo CBA" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 32. Capitale Sociale Euro 38.537.146,00 i.v. - Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani n. 13 - Tel.: 02/676120 - Fax: 02/676120598 - segreteria@pec.cbavita.com - www.cbavita.com - C.F./P. IVA n. 10288130155 - Reg. Imprese di Milano n. 315047 - R.E.A. n. 1363580 - Autorizzata con D.M. n. 19336 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U.181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A..

Modulo di proposta- Pag. 1 di 2
Data ultimo aggiornamento: 30/07/2015



C.B.A. VITA S.p.A

Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani 13
Tel. 02/676.120 - Fax 02/ 676120598 -

REVOCABILITA' DELLA PROPOSTA E DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

La presente proposta può essere revocata entro la data di conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata indirizzata al seguente recapito: CBA VITA S.p.A – Via Vittor Pisani, 13 – 20124 Milano oppure inviando una e-mail a gestioni@pec.cbavita.com.

Il Contraente può recedere dal contratto, nei 30 giorni successivi alla conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Società, per il tramite dello sportello bancario cui è appoggiato il contratto oppure inviando una e-mail a gestioni@pec.cbavita.com o con lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: CBA VITA S.p.A – Via Vittor Pisani, 13 - 20124 Milano allegando l'originale di polizza e le eventuali appendici.

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente dovrà versare il premio alla Società scegliendo una delle seguenti modalità:

- Bonifico bancario (anche mediante addebito automatico sul proprio conto corrente) con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Società;
- Bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato al competente soggetto abilitato al collocamento, purché in qualità di intermediario della Società.
- Assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità emesso all'ordine competente soggetto abilitato al collocamento, purché in qualità di intermediario della Società, contro rilascio di apposita quietanza dallo stesso sottoscrittore.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI RIGUARDANTI LO STATO DI SALUTE (per i prodotti che li prevedono)

- a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- b) prima della loro sottoscrizione, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni in essi riportate;
- c) anche nei casi non espressamente previsti dall'impresa, l'assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.

Data _____

FAC SIMILE

FIRMA DEL CONTRAENTE

DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE

IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE
(spazio riservato a dichiarazioni ai fini di approvazioni specifiche)

- dichiara di aver ricevuto il progetto esemplificativo personalizzato relativo al prodotto (solo per forme rivalutabili)
- dichiara di aver ricevuto e preso visione dei singoli documenti contenuti nel FASCICOLO INFORMATIVO del prodotto (SCHEDA SINTETICA, NOTA INFORMATIVA, CONDIZIONI CONTRATTUALI, GLOSSARIO e MODULO DI PROPOSTA) – Mod.

Data _____

FIRMA DEL CONTRAENTE

Il sottoscritto Contraente

autorizza ad addebitare i premi sul conto corrente IBAN N.

e a bonificare contestualmente l'importo a CBA VITA S.p.A

Data _____

FIRMA DEL CONTRAENTE



C.B.A.VITA S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA
Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese n. 1.00106 e capogruppo del Gruppo assicurativo "Gruppo CBA" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al nr. 32. Capitale Sociale Euro 38.537.146,00 i.v. - Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani n. 13 - Tel.: 02/676120 - Fax: 02/676120598 - segreteria@pec.cbavita.com - www.cbavita.com - C.F./P. IVA n. 10288130155 - Reg. Imprese di Milano n. 315047 - R.E.A. n. 1363580 - Autorizzata con D.M. n. 19336 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U.181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A..

Modulo di proposta- Pag. 2 di 2
Data ultimo aggiornamento: 30/07/2015